



Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Seconda Civile

Il giudice designato dott. l

a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data 23 maggio 2023 ha emesso il seguente

DECRETO

letto il RICORSO PER AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA LIBERAZIONE DEI DEBITI RESIDUI AI SENSI DELL'ART. 14-TERDECIES L. 3/2012 – depositato per via telematica in data 29 marzo 2023 - nell'interesse dei ricorrenti Sig.

), nato a (), il e della (), nata a (), ed entrambi residenti in (), in Via , rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. ((C.F.:

), ed elettivamente domiciliati presso lo studio professionale del medesimo (), V , il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata (o n. f),

il tutto come da procure alle liti allegata al predetto ricorso;

rilevato che nelle conclusioni del predetto ricorso si espone quanto segue:

“...CONSIDERATO CHE Il realizzo della liquidazione del patrimonio ha consentito, come si sottolineava in apertura della presente istanza, il pagamento di tutte le spese di procedura e parzialmente dei creditori privilegiati, i sig.ri a e



....., *ut supra*, rappresentati, difesi e domiciliati, **CHIEDONO** che codesto Ecc.mo Tribunale voglia dichiarare l'inesigibilità dei debiti residui nei confronti dei creditori sorti in epoca anteriore all'apertura della suddetta procedura di liquidazione e rimasti insoddisfatti e gravanti sui sig.ri (C.F.

.....), nato a), il e della Sig.ra (C.F.:), nata a), il; entrambi residenti i....., ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-terdecies Legge n. 3/2012, con consequenziale rettifica delle segnalazioni effettuate nella Centrale Rischi tenuta dalla Banca d'Italia e CRIFF – Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria tenuta dalla Società Crif S.p.a., nonché nelle altre banche dati private, riguardo ai rapporti bancari di cui sopra e per i debiti residui, nonché cancellazione dei cartelle esattoriali (di cui sopra) per i debiti non soddisfatti.”;

letto l'art. 14 *terdecies* co. 4 della legge n. 3 del 2012, a norma del quale “Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente”;

vista la designazione dello scrivente giudice alla trattazione del procedimento di cui al provvedimento presidenziale del 30 marzo 2023;

richiamato il decreto di fissazione udienza emesso dallo scrivente giudice in data 1 aprile 2023 e comunicato in data 3.4.2023 al difensore della ricorrente Avv.

..... nonché alla liquidatrice del patrimonio dei ricorrenti Avv., con il quale “...FISSA avanti allo scrivente giudice designato dott. l l'udienza in data 23 maggio 2023 ore 9.30, per la comparizione dei ricorrenti e

..... *ut supra* difesi e domiciliati, dei creditori contro-interessati (creditori



concorrenti non integralmente soddisfatti in base al riparto finale) e del Liquidatore Avv. _____ per gli incombenti di cui all'art. 14 terdecies co. 4 L.F. della legge n. 3 del 2012, ASSEGNA termine fino al 24 aprile 2023 a parte ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto a tutti i creditori che non sono stati integralmente soddisfatti all'esito della procedura di liquidazione del patrimonio, nelle forme ex artt. 137 ss. c.p.c., ove possibile a mezzo PEC e solo in alternativa a mezzo raccomandata a.r. con ricevuta di ritorno; DISPONE che il ricorrente depositi entro il 2 maggio 2023 nel presente fascicolo la prova documentale della notifica del ricorso e del presente decreto di fissazione udienza al Liquidatore ed ai creditori contro-interessati (creditori concorrenti non integralmente soddisfatti in base al riparto finale), nonché certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti di entrambi i ricorrenti; DISPONE che il liquidatore entro l'8 maggio 2023 depositi nel presente fascicolo il riparto finale e la prova della sua esecuzione con indicazione specifica delle percentuali di soddisfazione ai creditori, nonché nota informativa in ordine a tutti i presupposti di legge per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 14 terdecies della legge n. 3 del 2012, gli esiti della liquidazione, i nominativi e l'elenco dei creditori in tutto o in parte non soddisfatti come da stato passivo. ASSEGNA ai predetti creditori contro-interessati termine fino al 16 maggio 2023 per deposito di memoria di costituzione e di osservazioni al ricorso... ”;

vista la nota di deposito di parte ricorrente del 28 aprile 2023 attestante le avvenute notifiche in data 14-17 aprile 2023, nel rispetto del termine assegnato dallo scrivente giudice, con ricevuta di consegna a mezzo PEC nei confronti dei creditori non integralmente soddisfatti ivi descritti: - Avv. _____ (CF: _____); - Avv. _____ (CF: _____) in qualità di procuratore nella procedura di liquidazione della creditrice della Sig.ra _____ ; - _____ (PIVA: _____)



05/2023 ()); - _____, quale cessionaria _____,
(P.IVA _____); _____; - _____
(_____); - Condominio di _____, in persona
dell'Amministratore di condominio, il Sig. _____ e notificato all'indirizzo
pec del medesimo; - Comune di _____ (); - _____
(P.IVA _____); - Avv. _____
(C.F. _____) liquidatore della procedura; - _____
(_____); - _____ (_____); -
(CF: _____); - _____
(P.IVA: _____); - _____
(P.IVA: _____) - Avv. _____ (CF: L _____)
in qualità di procuratore del Sig. _____ (C.F. _____) e
presso il quale ha eletto domicilio nell'ambito della procedura di liquidazione,
nonché nei confronti della liquidatrice del patrimonio Avv. _____
_____ comparsa in udienza, come da verbale;

esaminata la relazione depositata dalla liquidatrice del patrimonio per via telematica
in data 28 maggio 2023 con i documenti allegati relativi alla prova di esecuzione del
riparto finale, avente il seguente contenuto e recante parere favorevole alla
concessione del beneficio dell'esdebitazione: "*...Nel caso di specie, si conferma
quanto precisato dai ricorrenti in sede di ricorso per l'esdebitazione poiché
entrambi:*

- *hanno cooperato al regolare ed efficace svolgimento della Procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;*
- *non hanno ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;*
- *non hanno beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti alla domanda, come emerso dalla assenza di risultati nella ricerca delle consultazioni*



anonime sul PCT indicando i nomi dei debitori e come già verificato anche dal Gestore in sede di Relazione ai fini dell'ammissione al concorso;

- non sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 16 come emerge dai certificati negativi depositati;
- hanno svolto, nei quattro anni di cui all'art. 14undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, hanno cercato un'occupazione e non risulta che abbiano rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
- sono stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione; si precisa che sono stati integralmente soddisfatti tutti i creditori in prededuzione (legale dei debitori, OCC, liquidatore e legale della Procedura) ed al 15% il creditore ipotecario (_____ , _____), come emerge dal riparto eseguito (doc. n. 1) e dal ricorso dei ricorrenti. Nulla per i restanti creditori poiché la vendita dell'immobile (in sede di sesto esperimento) ha, purtroppo, determinato un ricavo modesto ed i redditi dei coniugi, non per loro colpa, nel periodo della liquidazione, non erano neppure sufficienti a soddisfare i bisogni primari della famiglia, stante anche le difficoltà del periodo pandemico, il quale ha ulteriormente aggravato la situazione della famiglia.

Si evidenzia che:

- il sovraindebitamento dei debitori non è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali;
- i debitori, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, non hanno posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri come emerge dalla documentazione in aggiornamento costantemente trasmessa in sede di procedura.”;



OSSERVA

1. I requisiti soggettivi.

Si ritiene, dall'esame degli atti della procedura e della relazione richiamata in apertura, che sussistano i requisiti per la concessione di cui all'art. 14 *terdecies* L. n. 3/2012.

In primis il ricorso risulta tempestivamente proposto in quanto la procedura è stata aperta in data 30 gennaio 2018, la chiusura risale al 26 ottobre 2022 e l'istanza con ricorso per esdebitazione risulta pertanto depositata telematicamente in data 29 marzo 2023, nel rispetto del termine annuale previsto dall'art. 14 *terdecies* co. 4 L. n. 3/2012.

I debitori, secondo quanto attestato dal Liquidatore nella relazione hanno cooperato al regolare svolgimento della procedura, ottemperando a quanto prescritto dall'art. 14 *terdecies* L. citata; non hanno ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura, non risultano aver beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda, come emerso dalla assenza di risultati nella ricerca delle consultazioni anonime sul PCT indicando i nomi dei debitori e come già verificato anche dal Gestore in sede di Relazione ai fini dell'ammissione al concorso; non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per alcuno dei reati previsti dall'art. 16 della legge 3/2012 (come risulta dai certificati negativi del casellario giudiziale e dei carichi pendenti di [e] prodotti dal difensore).

I debitori hanno svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-*undecies*, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, risultano avere cercato un'occupazione e non aver rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego, come opportunamente esposto nel ricorso: "...Nello specifico, in merito all'attività lavorativa degli odierni istanti, si rappresenta quanto segue: il Sig. [] nato l' [] ([]): l'avanzata età ha reso difficile la collocazione



dello stesso nel mondo del lavoro. Con riferimento all'incarico di Amministratore Unico della società _____ si rappresenta che lo stesso si è rivelato non idoneo a procurare un reddito per la famiglia, attività questa che si è conclusa nel mese di dicembre 2021, anche per effetto del crollo del fatturato dovuto alla pandemia. Alla luce di ciò, il Sig. _____ si è diretto verso altre strade professionali in linea con la proprie competenze, ovverosia: 1) attività di business coaching, in collaborazione con _____, che nell'anno 2021 gli ha consentito di produrre un reddito pari a € _____; 2) attesa l'abilitazione professionale conseguita nel febbraio 2004, ha ripreso dei contatti con potenziale clientela per mandati di mediazione immobiliare; 3) collaborazione con l'attività della consorte, la Sig.ra _____, nell'ottica di fornirle un supporto amministrativo e organizzativo. _____ – nata _____ (_____ anni): l'attività storica di make up artist nel settore della moda e dello spettacolo ha risentito in modo importante della crisi dovuta all'emergenza sanitaria Covid-19, che ha generato uno stop di tutto il settore. Tuttavia, l'attenzione al contenimento dei costi di sussistenza della famiglia, nonché la perseveranza nella presenza gratuita sui canali social della sua immagine stanno ora dando i loro risultati anche in termini economici. Nel 2021 sono state prodotte n. _____ fatture per un importo totale di compensi lordi di € _____, come da dichiarazione dei redditi che si allega (doc. 10).”

2. Il requisito oggettivo di soddisfazione quantomeno parziale e non irrisoria dei creditori.

Risulta altresì rispettato il requisito di cui all'art. 14 terdecies co. 1 lett. f) L. citata, che così dispone “siano stati soddisfatti, almeno in parte, i crediti per titolo e causa, anteriori al decreto dell'apertura di liquidazione”.

Come da nota del Liquidatore, si consideri infatti che è stata realizzata la causa concreta della liquidazione del patrimonio con soddisfazione in misura non irrisoria del credito privilegiato della banca ipotecaria; in sede di decreto di archiviazione e



chiusura delle procedure rg nn. 14-15/2018 si era dato atto che sussistono “i presupposti di cui all’art. 14 novies co. 5 L. 3/2012, accertata l’esecuzione del piano di liquidazione, avendo attestato il Liquidatore la ripartizione in favore dei creditori prededucibili con loro soddisfazione integrale nonché in misura pari al 15,023 % dei crediti ipotecari di _____, per un totale complessivo di € _____, eseguito con bonifici in data _____”; nella relazione della liquidatrice del patrimonio si è poi precisato che “...sono stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione; si precisa che sono stati integralmente soddisfatti tutti i creditori in prededuzione (legale dei debitori, OCC, liquidatore e legale della Procedura) ed al 15% il creditore ipotecario _____, cessionaria di _____), come emerge dal riparto eseguito (doc. n. 1) e dal ricorso dei ricorrenti. Nulla per i restanti creditori poiché la vendita dell’immobile (in sede di sesto esperimento) ha, purtroppo, determinato un ricavo modesto ed i redditi dei coniugi, non per loro colpa, nel periodo della liquidazione, non erano neppure sufficienti a soddisfare i bisogni primari della famiglia, stante anche le difficoltà del periodo pandemico, il quale ha ulteriormente aggravato la situazione della famiglia.”

Sul punto, l’interpretazione del dato normativo letterale deve essere coerente con l’evoluzione sistematica dell’ordinamento giuridico, essendo la tendenza di *favor* per il c.d. *fresh restart* del debitore ben illustrata dal CCII, entrato in vigore.

Infatti l’art. 280 CCII, inserito nella sezione I tra le condizioni per l’esdebitazione anche nella liquidazione controllata (prima liquidazione del patrimonio), fa permanere gli elementi di meritevolezza soggettiva della mancata commissione di reati fallimentari (ed aggiunge il requisito della conclusione di procedimenti di prevenzione), non elimina i requisiti attuali del “non aver distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto



ricorso abusivo al credito, né aver ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e aver fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento”, ma non riproduce più, in senso espressamente abrogativo, il requisito della necessaria soddisfazione quantomeno parziale dei creditori concorsuali.

Risulta del tutto scomparsa – in attuazione delle direttive euro-unitarie, nell’ambito di tale norma ed anche per la liquidazione giudiziale la previsione precedente di cui all’articolo 142, comma 2, L.F., secondo la quale “l’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali”; mentre similmente l’articolo 14-terdecies, lettera f), L. 3/2012, applicabile *ratione temporis* al caso di specie, prevedeva la necessaria soddisfazione almeno parziale dei creditori aventi titolo e causa anteriore rispetto al decreto di apertura della liquidazione.

Ad oggi pertanto, gli unici requisiti rimasti sembrano essere quelli della meritevolezza soggettiva (assenza di reati commessi) e della buona condotta nonché collaborazione leale, proficua e fattiva con gli organi della procedura concorsuale nell’interesse dei creditori, verso i quali è ora spostata l’attenzione legislativa, mentre potrebbe in ipotesi aversi esdebitazione anche qualora talune categorie, non solo i chirografari ma anche i privilegiati (sia pur in misura minima), nulla abbiano ottenuto dalla liquidazione dell’attivo. Tale innovazione pare essere coerente con l’evoluzione sistematica dell’ordinamento giuridico, essendo la tendenza ordinamentale di favor per il c.d. *fresh start* del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale o controllata, essendo la crisi d’impresa considerato un esito fisiologico e non patologico ove sia fatta emergere in via tempestiva dall’imprenditore.

Già in passato, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione, sentenza n. 24214/2011), in tema di esdebitazione la condizione del soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, doveva e poteva ritenersi



realizzata, in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata, anche quando taluni di essi non fossero stati affatto pagati, essendo sufficiente che i creditori fossero stati soddisfatti in una percentuale significativa, apprezzabile e non del tutto irrisoria, senza necessità che i creditori chirografari fossero stati pagati, pure in misura minima; con la conseguenza che anche solo il pagamento parziale di un creditore (privilegiato o chirografario) poteva integrare la condizione per ottenere l'esdebitazione, ferma restando quantomeno la soddisfazione integrale dei debiti di massa e della prededuzione, parlando la norma di "creditori concorsuali"; infatti la condizione oggettiva di cui all'articolo 142, comma 2, L.F. era stata così interpretata dalla nota Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24214 del 18/11/2011: *"in tema di esdebitazione (istituto introdotto dal D.Lgs. 5/2006), il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi dell'articolo 142, secondo 2, L.F., che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il "favor" per l'istituto già formulato dalla legge delegante (articolo 1, comma 6, lettera a), n. 13, L. 80/2005), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto"*; pertanto, secondo costante orientamento giurisprudenziale, l'esdebitazione presupponeva che l'entità delle somme ripartite ai fini della concessione del beneficio fosse tale da integrare il requisito del soddisfacimento "in parte" dei crediti concorsuali, requisito il cui accertamento è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, e che non poteva considerarsi sussistente in presenza di un versamento di una somma che non fosse significativa rispetto al passivo accertato e ammesso; si riteneva che la condizione si



fosse comunque realizzata quando (a prescindere dall'eventuale insoddisfazione totale dei chirografari) con il ricavato della liquidazione dell'attivo fosse stata pagata una parte significativa e non irrisoria dei debiti complessivamente intesi, spettando al giudice di merito stabilire con il suo prudente apprezzamento quando ciò si sia verificato; anche di recente tale misura anche minima della soddisfazione è stata ribadita dal condivisibile orientamento espresso dall'arresto della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7550 del 27/03/2018 (Rv. 648253 - 01); conforme da ultimo Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15246 del 12/05/2022), secondo il quale *"In tema di esdebitazione, la valutazione del presupposto di cui al comma 2 dell'art. 142 l.fall. (per il quale tale beneficio non può essere concesso "qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali"), pur rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere operata secondo un'interpretazione coerente con il "favor debitoris" che ispira la norma, sicché, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria."*; vedi anche sul punto Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16620 del 08/08/2016 (Rv. 641037 - 01), secondo la quale *"In tema di esdebitazione, la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dall'art. 142, comma 2, l.fall., deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto"*.

Nel caso concreto non può dirsi che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o soddisfatti solo in misura irrisoria proprio perché il creditore ipotecario privilegiato bancario è stato soddisfatto con la vendita dell'immobile (in ragione dei normali ribassi tipici delle vendite competitive concorsuali che normalmente "sviliscono l'attivo") in misura congrua pari al 15%, e difatti l'ipotecario non ha spiegato alcuna opposizione nonostante la notifica ricevuta a mezzo PEC in data 14 aprile 2023, anzi



il suo difensore non si è opposto a verbale di udienza alla concessione del beneficio di esdebitazione.

3. La costituzione del creditore opponente.

Quanto alla comparsa di costituzione del _____, depositata in udienza in forma cartacea per problemi telematici, va premesso che il creditore contro-interessato opponente può essere rimesso in termini ex artt. 153 comma 2 e 294 cpc, visti i plurimi e tempestivi tentativi di deposito (a partire dal 16-17 maggio 2023), essendovi l'indicazione di un - non meglio specificato - "esito negativo - attesa verifica di cancelleria - errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente", non apparendo la specifica indicazione di un "errore fatale", atteso che la diligenza del legale può essere valutata con minore rigore poiché solo l'indicazione di un errore fatale avrebbe reso edotto il mittente circa l'impossibilità per la Cancelleria di accettare il deposito (vedi la nota ordinanza del Tribunale di Milano, sezione Lavoro, 10 maggio 2016).

A verbale di udienza, si è dato atto che "*...il condominio si oppone nel merito alla richiesta di esdebitazione in quanto ritiene che non sussistano i presupposti di meritevolezza del beneficio, in quanto è stato prodotto solo un elenco formale dei debiti e delle spese contratti e vi sono anche spese non necessarie quali i contributi per collaborazione domestica e richieste di prestito senza indicazione degli impieghi.*"

Nella memoria difensiva, si espone che il debito condominiale insoddisfatto ammonta ad € _____ e che per la realtà condominiale tale debito sarebbe molto elevato, comportando un grave pregiudizio per gli interessi degli altri condomini ed alla gestione dei servizi comuni; se l'assunto in senso lato è comprensibile, non appare imputabile ai debitori nonché ad un asserito *deficit* di meritevolezza l'insoddisfazione di un debito *ab origine* chirografario nella graduazione dei riparti, soprattutto alla luce del rilevante privilegio ipotecario bancario antergato e dei debiti erariali presenti.



Inoltre, appare del tutto generica ed infondata la deduzione del condominio secondo la quale vi sarebbe una carenza di indicazione dell'insorgere dei debiti e della composizione dei medesimi, in quanto tali dati sono stati riportati con un iter logico e motivazionale completo fin dalla relazione particolareggiata, precedente all'apertura, redatta dal Gestore della Crisi avv. _____.

4. Il requisito di meritevolezza e l'assenza di colpa dei ricorrenti.

Non operano infatti le ipotesi di esclusione dell'esdebitazione di cui all'art. 14 *terdecies* co. 2 L. citata, atteso che non risulta (né il liquidatore ha segnalato) che il sovraindebitamento sia imputabile ai debitori per aver ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle loro capacità patrimoniali e gli stessi non risultano aver posto in atto atti in frode ai creditori né le restanti condotte illustrate alla lettera b) del citato co. 2; del resto, come da verbale di udienza, la banca creditrice ipotecaria – soddisfatta solo parzialmente, trattandosi della più importante contro-interessata quanto alle *chances* di possibile ripartizione - non si è opposta alla concessione dell'esdebitazione.

Le cause del sovraindebitamento e la diligenza spiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni e le ragioni dell'incapacità di adempimento, sono ben ricostruite alle pagine 4 e seguenti della relazione del Gestore della Crisi, laddove emerge che al momento dell'acquisto in data 25 giugno 2004 dell'immobile in _____ Via _____ i redditi dei ricorrenti apparivano adeguati alla capacità di acquisto e di ripagare il debito bancario, situazione rimasta immutata fino al 2009; inoltre, il sovraindebitamento "familiare" è stato causato anche da circostanze esogene e non imputabili, quali il contenzioso con l'arch. _____, nonché il mancato recupero del credito accertato giudizialmente per la rilevante somma di € _____ del _____ nei confronti di _____, in ragione dell'incapienza della società debitrice nei suoi confronti poi fallita; il Gestore della Crisi ha infatti concluso quanto alle cause solo esogene e non imputabili ai debitori (pagine 12-13 della



relazione particolareggiata) che *“i segnali di sovraindebitamento siano rappresentati dal peso delle rate da pagare, dalle rate arretrate e dal numero di mutui accesi... dal peso delle rate dei mutui concessi da [redacted] nel 2004 e nel 2007, considerato che la situazione familiare e reddituale della famiglia risulta essere mutata rispetto alla data di accensione dei mutui... dal mancato pagamento delle rate del mutuo ne è conseguita la revoca degli affidamenti da parte della banca e conseguentemente il crollo per la famiglia. Le ragioni dall’incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte dai coniugi [redacted] sono pertanto ravvisabili nella: crisi economica, crisi nel settore lavorativo e riduzione drastica del reddito professionale; revoca affidamenti da parte degli istituti di credito; contenziosi instaurati ed esito negativo”*. L’istituto ex art. 14-terdecies viene dalla legge subordinato all’accertamento della meritevolezza del debitore. Affinché egli sia considerato meritevole, è doveroso ricorrano talune condizioni, per la verifica delle quali il giudice potrà contare anche sulla relazione "particolareggiata" che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 3, l'OCC avrà rilasciato al debitore ai fini dell'accesso alla procedura. Come emerge dalla relazione del Gestore della Crisi, rimasta insuperata da emergenze successive, i debitori hanno assunto le proprie obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, con ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, non riuscendo poi a fronteggiarle a causa di eventi sopravvenuti non imputabili. Dunque, si tratta di indagare circa la ricorrenza della condizione ostativa di all’art. 14 terdecies comma 2 lett. a) l. 3/12, ovvero l’essere il sovraindebitamento attribuibile a ricorso al credito colposo e sproporzionato alle capacità patrimoniali del debitore. La norma fa riferimento alla contrazione volontaria di debiti, che trovano la loro causa in un rapporto obbligatorio civilistico, soprattutto a quelli bancari, ricordandosi ancora una volta che [redacted] non si è opposta alla concessione del beneficio esdebitatorio.



Secondo autorevole dottrina, inoltre il favore per l'esdebitazione impone quindi una lettura molto ampia della legge, tale per cui non si possa impedire al debitore di accedervi sol perché si è indebitato in modo sproporzionato, perché questa sproporzione è l'essenza stessa del sovraindebitamento ed è proprio il presupposto per potervi accedere. Ciò che si impone, allora, è distinguere dalla condotta di sovraindebitamento la mera sproporzione del debito (il sovraindebitamento) e non farne ciò che non è, vale a dire un sintomo della gravità della colpa come tale ed andare piuttosto a vedere le cause del sovraindebitamento: può escludersi nel caso di specie che i debitori ricorrenti abbiano agito con intenzione di danneggiare i creditori secondo colpa grave, o malafede, o frode, agendo con operazioni di puro rischio o nascondendo i beni. Infatti, se i debitori non hanno causato il sovraindebitamento con una connotazione particolarmente fraudolenta, ma hanno solo dovuto far fronte ai crescenti bisogni familiari o a quale altra necessità della vita, essendo mutate nel caso di specie le condizioni reddituali rispetto all'epoca di contrazione dei mutui, anche in ragione di diversi contenziosi, allora non può certo dirsi che costoro versassero in colpa grave sol per aver contratto un debito sproporzionato. In definitiva, le cause della condotta di sovraindebitamento, nella volontà del Legislatore della riforma, assumono un peso decisivo e autonomo rispetto al mero dato numerico della sproporzione del debito, che - come tale - è anzi il requisito oggettivo di accesso alle procedure esdebitative. Detto diversamente, dove c'è uno stato di necessità (quantomeno relativo e di natura alimentare o per bisogni primari) non ci può essere la colpa grave, per lo stesso principio ordinamentale ispiratore dell'esimente di cui all'art. 54 c.p. capace di scriminare un reato, nonché di giustificare la contrazione di una rilevante esposizione debitoria.

Si ritiene dunque nel caso di specie che i debitori non abbiano assunto nel tempo obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle rimborsare – anche ratealmente – con le risorse a disposizione; si tratta di una disamina dinamica del



comportamento tenuto dai sovraindebitati, che metta in relazione l'evoluzione del patrimonio liquidabile e del reddito disponibile con le obbligazioni a scadere, con le finalità di accertare l'esistenza di un equilibrio tra le fonti disponibili e gli impieghi di breve termine, nonché le cause che ne abbiano causato la "rottura".

Il disequilibrio finanziario in divenire, come da relazione dell'OCC, è dipeso nel caso di specie dal mutamento e perdita delle originarie condizioni lavorative di entrambi, dai contenziosi pendenti nonché dall'obiettivo difficoltà del [REDACTED] di incassare un relevantissimo credito nei confronti di una società insolvente; in tal senso la giurisprudenza di merito spesso richiama il c.d. "shock esogeno" (vedi in tema di debitore incapiente Tribunale Milano sez. fallimentare, 25/11/2021, est. Presidente dott.ssa [REDACTED]).

Quanto ai rilevanti debiti fiscali esposti in ricorso ed accertati successivamente all'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, si rammenta che contrariamente a quanto esposto in ricorso non si può procedere ad alcuna "cancellazione delle cartelle esattoriali", rimanendo esclusa l'esdebitazione per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Sul punto, anche quanto ai debiti fiscali anteriori ed accertati nella relazione dell'OCC, va precisato che secondo Trib. Ferrara, est. [REDACTED], decreto in data 26 aprile 2022, *"la definizione male si adatta e non è compatibile con la ipotesi di un indebitamento...composto nella stragrande parte da debiti verso l'Erario o enti Previdenziali. Non si tratta certamente di debiti attribuibili ad un ricorso, colposo o meno, al credito e basati su di una condotta volontaria del debitore. In questo caso non si può avere riguardo, per valutare la c.d. meritevolezza, alla diligenza spiegata dal debitore nell'assumere una obbligazione in rapporto alle proprie condizioni"*



patrimoniali, ma occorrerà guardare alla obiettiva adeguatezza delle risorse disponibili a pagare i debiti per tasse e tributi... ”

Pertanto, l'esdebitazione opera soltanto per i debiti fiscali e previdenziali iscritti a ruolo ed indicati nella relazione del Gestore della Crisi (pagine da 16 a 21) e non per quelli accertati ed emersi successivamente al decreto di apertura o eventualmente diversi esposti nel ricorso per esdebitazione; l'importo indicato nella relazione particolareggiata del Gestore, al quale occorre limitare l'effetto esdebitatorio odierno, è pari ad € [REDACTED] per [REDACTED] ed € [REDACTED] per [REDACTED] (pag. 18), in parte garantiti da ipoteca iscritta sull'immobile in [REDACTED]

Quanto alla richiesta di cancellazione dei debiti bancari residui e della segnalazione in centrali rischi pubbliche e private, nulla deve provvedersi in dispositivo, trattandosi di effetto giuridico conseguente all'inesigibilità pronunciata per i debiti bancari anteriori ed eventualmente iscritti in centrale rischi, da adempiersi a cura degli istituti di credito senza possibilità di pronunciare in questa sede un (non rituale) ordine di *facere*.

P.Q.M.

-ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto DICHIARA inesigibili i crediti concorsuali anteriori, sorti prima dell'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, vantati nei confronti dei ricorrenti [REDACTED]

nato a [REDACTED] e [REDACTED]
nata a [REDACTED], non soddisfatti per effetto della procedura di liquidazione del patrimonio nei limiti dell'art. 14 *terdecies* terzo comma l. 3/2012;

- RAMMENTA che l'esdebitazione non opera oltre che per i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 14 *terdecies* della legge n. 3/2012, per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.



-DISPONE a cura della parte ricorrente e/o della liquidatrice del patrimonio Avv. [REDACTED] con onere di darne successiva prova con deposito telematico nel presente fascicolo, la comunicazione del presente provvedimento ai creditori non integralmente soddisfatti e quindi a tutti gli indirizzi PEC di cui alla nota di deposito del 28 aprile 2023, con avviso della facoltà di proporre reclamo ai sensi degli artt. 14 *terdecies* L. n. 3/2012 e 739 c.p.c.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni a parte ricorrente, al liquidatore del patrimonio, al creditore costituito e gli altri adempimenti urgenti di rito.

Così deciso in Milano, in data 28 maggio 2023

Il giudice designato

[REDACTED]